

Tavola 7 – Addetti per settore economico e regione – Anno 2006 (valori assoluti e variazioni percentuali rispetto al 2005)

REGIONI	Imprese					Variazioni % 2006/2005				
	Settori economici					Settori economici				
	Industria	Costruzioni	Commercio	Altri servizi	Totale	Industria	Costruzioni	Commercio	Altri servizi	Totale
Piemonte	509.284	141.686	307.410	481.719	1.440.099	-1,7	-0,5	1,5	9,4	2,6
Valle d'Aosta	6.514	7.475	13.186	12.741	39.916	-1,5	0,0	0,0	3,1	0,7
Lombardia	1.208.275	346.813	945.492	1.434.301	3.934.881	-1,6	3,3	2,2	2,4	1,2
Trentino-A.A.	71.689	46.466	121.374	97.887	337.416	-2,2	2,4	-1,6	4,0	0,4
Veneto	605.631	173.494	454.513	452.174	1.685.812	0,6	2,5	4,2	4,3	2,7
Friuli-V.G.	133.430	37.549	90.774	115.465	377.219	-1,0	1,2	-0,2	4,4	1,0
Liguria	91.191	47.802	134.621	164.481	438.095	-0,2	1,6	0,9	4,0	1,9
Emilia-Romagna	532.300	160.361	415.373	512.356	1.620.389	-0,5	0,8	2,0	3,1	1,4
Toscana	333.913	125.514	328.207	365.922	1.153.556	-0,7	2,0	1,9	3,4	1,6
Umbria	72.285	32.739	70.013	70.523	245.559	-0,5	3,7	2,5	2,9	1,9
Marche	202.189	50.398	119.405	123.294	495.286	0,6	3,6	2,1	2,2	1,6
Lazio	255.286	156.269	384.180	1.025.056	1.820.791	2,9	3,3	3,1	1,9	2,4
Abruzzo	103.160	44.379	87.323	90.292	325.154	-0,4	3,5	1,8	4,0	1,9
Molise	13.138	11.076	17.031	16.224	57.469	0,0	4,4	2,1	5,0	2,8
Campania	198.896	127.209	316.473	342.513	985.092	0,0	3,4	2,9	2,2	2,1
Puglia	156.701	104.358	223.946	213.113	698.119	-0,3	3,7	2,7	0,5	1,5
Basilicata	26.150	18.491	29.392	29.512	103.545	0,6	0,3	-1,6	3,5	0,7
Calabria	39.553	43.371	103.474	89.360	275.759	-0,7	1,0	1,0	2,2	1,1
Sicilia	116.963	110.291	269.765	259.549	756.569	0,5	3,0	2,0	5,9	3,2
Sardegna	53.764	52.868	110.554	108.838	326.024	-3,1	2,4	2,0	1,0	0,9
NORD-OVEST	1.815.264	543.776	1.400.709	2.093.241	5.852.990	-1,6	2,1	1,9	4,0	1,6
NORD-EST	1.343.050	417.870	1.082.034	1.177.882	4.020.837	-0,2	1,7	2,3	3,7	1,8
CENTRO	863.673	364.920	901.806	1.584.794	3.715.193	0,7	2,9	2,5	2,3	2,0
SUD E ISOLE	708.327	512.043	1.157.959	1.149.402	3.527.731	-0,3	3,0	2,2	2,8	2,0
<b>Italia</b>	<b>4.730.313</b>	<b>1.838.610</b>	<b>4.542.507</b>	<b>6.005.319</b>	<b>17.116.750</b>	<b>-0,6</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	<b>3,3</b>	<b>1,8</b>

Fonte: Istat, Archivio Statistico delle Imprese Attive

# Banca Dati

## TAV.1 - CASI MORTALI PER INFORTUNI SUL LAVORO AVVENUTI NEL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2007 PER REGIONE E SESSO

Sesso: Maschi/Femmine, Gestione: Totale (compreso il Conto Stato)

Regioni	Gennaio - dicembre		dicembre	
	2006	2007	2006	2007
PIEMONTE	108	101	9	12
VALLE D'AOSTA	5	3	-	-
LOMBARDIA	234	207	16	17
LIGURIA	36	15	2	1
TRENTINO ALTO ADIGE	32	27	3	3
VENETO	117	115	10	6
FRIULI V. G.	29	25	2	3
EMILIA ROMAGNA	121	111	5	5
TOSCANA	99	69	6	6
UMBRIA	27	20	1	-
MARCHE	31	33	1	-
LAZIO	114	94	9	8
ABRUZZO	41	25	7	2
MOLISE	9	9	-	1
CAMPANIA	76	70	5	5
PUGLIA	90	77	6	3
BASILICATA	12	12	2	2
CALABRIA	39	31	2	3
SICILIA	86	79	5	4
SARDEGNA	35	37	3	3
ITALIA	1.341	1.160	94	84
NORD-OVEST	383	326	27	30
NORD-EST	299	278	20	17
CENTRO	271	216	17	14
SUD	267	224	22	16
ISOLE	121	116	8	7

5 agosto 2008

## Sicurezza: altro che omicidi, in Italia si muore molto di più sul lavoro e in automobile

Le vittime delle «morti bianche» in Italia sono quasi il doppio degli assassinati. I decessi sulle strade sono otto volte più degli omicidi. E' quello che emerge da un rapporto del Censis. Eppure, secondo il Centro Studi Investimenti Sociali, «gran parte dell'attenzione pubblica si concentra sulla dimensione della sicurezza rispetto ai fenomeni di criminalità». E invece è ormai da anni che gli omicidi continuano a diminuire: 1.042 casi nel 1995 a 818 nel 2000 a 663 nel 2006.

Nel 2007, sono stati 1.170 i decessi per motivi di lavoro in Italia, di cui 609 per infortuni stradali, oppure lungo il tragitto casa-lavoro («in itinere») o comunque in strada durante l'esercizio dell'attività lavorativa. L'Italia è il Paese europeo dove si muore di più sul lavoro. Escludendo gli infortuni «in itinere» o comunque avvenuti in strada, sono stati registrati 918 casi in Italia, contro i 678 in Germania, i 662 in Spagna, i 593 in Francia (ma in questo caso il confronto è riferito al 2005).

Se passiamo dai morti sul lavoro agli altri incidenti stradali, i numeri crescono ancora. Nel 2006, in Italia, i decessi sulle strade sono stati 5.669, più che nel Regno Unito (3.297), in Francia (4.709) e Germania (5.091). Eppure, all'esterno hanno talvolta dimostrato che morire meno sulle strade si può. Nel 1995 la Germania era al primo posto per queste morti in Europa, con 9.454 morti in incidenti stradali, ridotti a 7.503 già nel 2000, per poi diminuire ancora ai livelli attuali. Anche in Italia c'è stata una riduzione (i morti erano 7.020 nel 1995, 6.649 nel 2000, fino agli attuali 5.669), ma non così rapidamente.

Gli omicidi in Italia continuano rapidamente a diminuire. Una tendenza che dura ormai da quasi quindici anni. In base ai dati delle fonti ufficiali disponibili elaborati dal Censis, si è passati dai 1.042 casi nel 1995 a 818 nel 2000, fino a 663 nel 2006 (-36,4% in 11 anni). Anche negli altri grandi Paesi europei vi è una tendenza alla diminuzione, ma si viene ammazzati ben più che in Italia. Anche in posti che la vulgata italiana considera «tranquilli»: 879 casi di morti ammazzati in Francia (erano 1.336 nel 1995 e 1.051 nel 2000), 727 in Germania (erano 1.373 nel 1995 e 960 nel 2000), 901 casi nel Regno Unito (erano 909 nel 1995 e 1.002 nel 2000).

Anche rispetto alle grandi capitali europee, nelle città italiane si registra un numero minore o pressoché equivalente di omicidi. Nel 2006 a Roma si sono contati 30 casi, quasi come Parigi (29 omicidi, ma erano 102 nel 1995), 33 a Bruxelles, 35 ad Atene, 46 a Madrid, 50 a Berlino, 169 a Londra, che aveva toccato la punta massima (212 omicidi) nel 2003.

«Gran parte dell'impegno politico degli ultimi mesi è stato assorbito dall'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini rispetto al rischio di subire crimini violenti», rileva Giuseppe Roma, direttore generale del Censis. «Tuttavia - prosegue - se si amplia il concetto di incolumità personale e si considerano i rischi maggiori di perdere la vita, risalta in maniera evidente la sfasatura tra pericoli reali e interventi concreti per fronteggiarli. Il luogo di lavoro e la strada mancano ancora di presidi efficaci per garantire la piena sicurezza dei cittadini, e spesso si pensa che perdere la vita in un incidente stradale sia una fatalità. I dati degli altri Paesi europei dimostrano che non è così».

(F. Cocco)

5 agosto 2008

Redazione Online | Tutti i servizi | I più cercati | Pubblicità |

> Fai di questa pagina la tua homepage |

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati

partners **elEconomista**  Blogosfere

# Ispezioni sul lavoro: la direttiva del Ministero

**Michele Tiraboschi** Ordinario di Diritto del lavoro, Direttore del Centro Studi Internazionali e Comparati «Marco Biagi»

*Il Ministero del lavoro - a seguito dell'eliminazione dei libri paga e matricola e della loro sostituzione con il libro unico del lavoro disposta dalla cd. manovra d'estate (Dl n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008) - ha diffuso in data 18 settembre 2008 una direttiva con le linee guida da seguire durante le attività ispettive e di vigilanza*

L'eliminazione dei libri paga e matricola, avviata con il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112<sup>(1)</sup>, si muove ben oltre l'obiettivo, già di per sé strategico, della semplificazione della gestione documentale dei rapporti di lavoro. Lo chiarisce ora il Ministro del welfare, Maurizio Sacconi, in un provvedimento senza precedenti, se si eccettua una storica direttiva del 1906<sup>(2)</sup>, ancora oggi di straordinaria attualità, con cui l'allora Ministro dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, Francesco Cocco Ortu, nell'istituire i primi tre circoli di ispezione del lavoro a Milano, Torino e Brescia, fissava i principi ispiratori dell'attività di vigilanza: correttezza, imparzialità, fedele applicazione della legge. Prendendo spunto dal radicale mutamento delle attività ispettive e di vigilanza, a seguito della introduzione del Libro unico del lavoro e della piena operatività del sistema delle comunicazioni obbligatorie, il Ministro del welfare ha emanato una corposa direttiva ai propri servizi ispettivi<sup>(3)</sup>, che si prefigge di rilanciare l'ambiziosa impostazione, in chiave preventiva e promozionale, delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale delineata, almeno sulla carta, con la legge Biagi e il relativo decreto di attuazione (Dlgs n. 124/2004)<sup>(4)</sup>.

## Una nuova cultura delle ispezioni

L'obiettivo - coerente con la visione post-ideologica e cooperativa dei rapporti di produzione enunciata dal Ministro Sacconi nel *Libro Verde* sul futuro del modello sociale dello scorso 25 luglio<sup>(5)</sup> - è dunque di avviare un rinnovato e costruttivo rapporto con gli operatori economici e i loro consulenti, essenziale per portare a definitivo compimento il processo di modernizzazione del mercato del lavoro avviato con la riforma Biagi. Una sorta di ritorno alle origini, come bene sanno i cultori della storia del nostro modello sociale, se è vero che la già ricordata direttiva del 1906, quale eccellente esemplificazione della cultura liberale giolittiana dell'epoca, era netta nell'enfatizzare la centralità di questo aspetto, ritenuto di «importanza fondamentale, poiché dipenderà dal carattere delle relazioni che si stabiliranno coi padroni e con gli operai, il grado di fiducia che l'ispettorato godrà presso le classi interessate, e d'altra parte appunto tale fiducia è il più prezioso elemento di riuscita nell'opera di applicazione della legislazione sociale». Da qui l'invito del Ministro Cocco Ortu, fatto ora proprio dal Ministro Sacconi, a che «gli incaricati dell'ispezione usino tutta la cura possibile, ed io considererò come uno degli effetti più utili dell'opera loro la simpatia che acquisteranno nel mondo industriale ed operaio».

La direttiva è infatti, sul punto, inequivocabile, soprattutto là dove ribadisce, a distanza di un secolo, che «la fiducia e la credibilità che i servizi ispettivi godranno presso le categorie interessate sono le risorse più preziose per l'efficienza e l'efficacia della attività di vigilanza». Si pongono così le giuste premesse, invero tutte da verificare nella

- (1) Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria».
- (2) Direttiva del Ministro Cocco Ortu su *Ispettorato del lavoro e applicazione delle leggi sul lavoro in Italia*, Roma 26 novembre 1906, vedila in [www.csm.unimore.it](http://www.csm.unimore.it), indice A-Z, voce *Servizi ispettivi e Attività di vigilanza*.
- (3) Cfr. la direttiva del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 18 settembre, adottata ex articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti. Ma vedi già quanto anticipato dalla circolare n. 20/2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali su cui cfr. A. Anagnini, M. Tiraboschi, *I chiarimenti del Ministero del welfare sul Libro unico del lavoro*, in *Guida al Lavoro* n. 34/2008.
- (4) Cfr. C. Lucrezio Monticelli, M. Tiraboschi, *La riforma dei servizi ispettivi in materia di lavoro e previdenza sociale. Commentario al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124*, Collana Adapt - Fondazione Marco Biagi, Giuffrè, Milano, 2004.
- (5) *La vita buona nella società attiva - Libro Verde sul futuro del modello sociale*, Roma, 25 luglio 2008, in [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), v. *Guida al Lavoro* n. 32-33/2008, pag. 23.

loro concreta attuazione sul territorio e nelle singole aziende ispezionate, per superare ogni residua impostazione di carattere puramente formale e burocratico delle attività ispettive che oggi intralcia inutilmente, in un clima culturale che manifesta più di una riserva mentale nei confronti dell'impresa, l'efficienza del sistema produttivo senza portare alcun contributo concreto alla tutela della persona che lavora. A essere esaltata e anche riqualficata, in linea con i principi ispiratori del decreto legislativo n. 124/2004, è la stessa figura dell'ispettore chiamato ora a concorrere al governo attivo e al controllo complessivo del mercato del lavoro e, più in generale, anche sulla scorta delle direttive della Organizzazione Internazionale del Lavoro in materia, alla implementazione delle *policy* (locali, nazionali, ma anche comunitarie e internazionali) di sostegno a una crescita equilibrata e socialmente sostenibile.

Il conseguimento di un siffatto obiettivo, rimarca il Ministro Sacconi, dipenderà non solo dalla competenza e dalla professionalità degli ispettori nell'applicare le leggi del lavoro, ma anche dalla capacità di interpretare in modo moderno il ruolo istituzionale dell'ispettore. Il tutto in una logica di servizio e non di mero esercizio di potere, «secondo parametri di correttezza, trasparenza e uniformità sull'intero territorio nazionale, che potranno utilmente essere esaltati in funzione della esperienza, della sensibilità e delle capacità relazionali del singolo ispettore». Per raggiungere tale obiettivo di trasparenza «occorrerà che gli incaricati della ispezione operino con la massima trasparenza e correttezza», non solo nel rigoroso rispetto del «Codice di comportamento» approvato con decreto direttoriale 20 aprile 2006<sup>(6)</sup> e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000<sup>(7)</sup>, ma anche «adottando con tutti i soggetti e le categorie interessate alla ispezione un comportamento complessivo consono al ruolo e alle funzioni rivestite e in ogni caso tale da evitare ogni possibile sospetto di parzialità e accondiscendenza, vuoi verso le imprese e i loro consulenti, vuoi verso i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali».

Il dettaglio anche operativo e di indirizzo della direttiva, che merita di essere letta integralmente per l'originalità di impostazione e la chiarezza espositiva, sta a dimostrare lo sforzo per rendere davvero concrete e operative, attraverso il ruolo cruciale della Direzione Generale Attività Ispettive, queste indicazioni di principio.

### La programmazione

Ampio spazio è dedicato in particolare alla programmazione, che risulta determinante, soprattutto se supportata da un adeguato utilizzo delle azioni di monitoraggio, nella repressione delle violazioni sostanziali e, soprattutto, nella loro prevenzione. Esplicito, in questa prospettiva, è l'invito alle Direzioni provinciali del lavoro di evitare che un eccesso di discrezionalità di ispezione «a vista» da parte del singolo ispettore possa condurre a una mancanza di sistema e programmazione. Si propone così di coniugare una serie di operazioni speciali, a obiettivo non singolarmente identificato, con una sistematica programmazione per singole aziende, attraverso un apposito ordine di servizio che il singolo ispettore non potrà derogare se non per gravi e urgenti ragioni. Altro presupposto indeffettibile della programmazione è poi il coordinamento tra i vari organismi incaricati della vigilanza in modo da superare, anche attraverso l'impiego delle tecnologie informatiche, problematiche note, come quella della sovrapposizione degli interventi ispettivi. Fondamentale è, in ogni caso, «la costruzione di una innovativa *policy* per l'ispezione sul lavoro che tuttavia non può fondarsi su una visione centralistica dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale: «il governo della ispezione del lavoro, infatti, deve sempre più divenire sintesi sinergica delle azioni programmate dai diversi organi ispettivi e attuate, in modo coordinato e in linea di principio uniforme, a livello territoriale, anche in considerazione delle specifiche realtà e delle caratteristiche peculiari delle singole aree e dei diversi distretti economici».

### Stop alle denunce anonime

Particolarmente delicata, proprio in funzione di una attenta e coerente programmazione dell'attività ispettiva, è la valutazione delle richieste di intervento provenienti da uno o più lavoratori ovvero da una organizzazione sindacale nei confronti di una specifica realtà aziendale. In merito, scrive il Ministro, «si ritiene di non dover dare seguito a richieste anonime» e ciò anche al fine di «evitare una strumentalizzazione del ruolo dell'ispettore». Di regola, pertanto, e «fatte salve alcune limitate eccezioni in cui emerga con palese e incontrovertibile evidenza la particolare gravità e attendibilità dei fatti denunciati», la denuncia anonima, «anche quando circostanziata o dettagliata» non dovrà essere presa in considerazione per la programmazione di interventi ispettivi «perché

(6) In [www.csmb.unimore.it](http://www.csmb.unimore.it), indice A-Z, voce Servizi ispettivi e Attività di vigilanza.

(7) In [www.csmb.unimore.it](http://www.csmb.unimore.it), indice A-Z, voce Servizi ispettivi e Attività di vigilanza.

contraria ai principi di correttezza e trasparenza della azione della amministrazione pubblica».

Al fine di meglio orientare l'azione ispettiva a criteri di programmazione degli interventi, «secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità della azione amministrativa», si precisa altresì che la presentazione agli uffici di una richiesta di intervento «non costituisce una ipotesi riconducibile all'articolo 2, comma 1, della legge n. 241/1990», e dunque di per sé non comporta per l'amministrazione l'obbligo di dare necessariamente corso alla verifica ispettiva, a meno che ovviamente i fatti denunciati non siano di natura penale. Pertanto, «in caso di richieste di intervento che, pur sottoscritte dal denunciante, tuttavia non presentano i caratteri della oggettiva attendibilità dei fatti esposti e della concreta possibilità di provare quanto viene denunciato, l'ufficio può non dare corso alla richiesta di intervento, che può essere archiviata, qualora non pervengano all'ufficio nuovi elementi, alla fine dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta di intervento stessa, previo avviso scritto al denunciante».

#### Accesso ispettivo e verbalizzazione

La direttiva ricorda poi il radicale mutamento delle attività ispettive e di vigilanza a seguito della eliminazione dei libri paga e matricola e di altri libri obbligatori e della loro sostituzione, a far data dal 18 agosto 2008, con il Libro unico del lavoro (articoli 39 e 40 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112).

L'ispezione del lavoro, a regime, dovrà ora «declinare una sistematicità di rapidi accessi ispettivi programmati, volti a rendere percepibile sul territorio la presenza dell'organo di vigilanza e a contrastare il lavoro sommerso, rilevato sulla base della omessa preventiva comunicazione obbligatoria - per i rapporti di lavoro soggetti a tale regime - e della mancanza di qualsiasi altra scrittura, documentazione o comunicazione, incoraggiando la emersione e promuovendo la legalità, anche recuperando le azioni di prevenzione e promozione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 124/2004».

Nella nuova organizzazione dei servizi ispettivi la semplificazione normativa impone anche un alleggerimento degli oneri burocratici connessi alla procedura ispettiva. Da qui l'invito alla Direzione generale per l'attività ispettiva di «formalizzare una apposita modulistica semplificata, unica ed unitaria, che garantisca, nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del menzionato decreto legislativo n. 124/2004, l'obbligo per il funzionario ispettivo di redigere (e per l'ispezionato di vedersi notificato) un unico provvedimento san-

zionatorio, il verbale di accertamento e notificazione, che faccia seguito al verbale di primo accesso e che contenga gli esiti dell'accertamento e, contestualmente, la possibilità di estinguere gli illeciti mediante ottemperanza alla diffida e pagamento della sanzione ridottissima ovvero per le violazioni non diffidabili attraverso la conciliazione amministrativa e il pagamento in misura ridotta, nonché la specifica indicazione degli ulteriori strumenti di difesa e degli organi avanti ai quali è possibile proporre ricorso, con adeguata specificazione dei relativi termini di impugnazione». Restano fermi, naturalmente, gli eventuali provvedimenti di polizia giudiziaria (prescrizione obbligatoria) ovvero l'eventuale provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa, i quali si aggiungeranno ai provvedimenti sanzionatori amministrativi semplificati.

#### Controlli su lavori atipici ed esternalizzazioni

Altrettanto concrete sono le indicazioni di dettaglio su singoli istituti, a partire dalle verifiche sulle forme di lavoro flessibile e sulle collaborazioni a progetto in particolare, rispetto alle quali si ritorna integralmente alla filosofia della legge Biagi, di cui si chiede l'applicazione fedele nei luoghi di lavoro, rilanciando al contempo l'istituto della certificazione che viene ora ampiamente valorizzato. Con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in qualsiasi modalità anche a progetto, e alle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro l'accertamento ispettivo dovrà infatti concentrarsi «esclusivamente su quelli che non siano già stati sottoposti al vaglio di una delle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276/2003, in quanto positivamente certificati o ancora in fase di valutazione», salvo ovviamente che non si evinca «con evidenza immediata e non controvertibile» la palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro.

Nei riguardi dei contratti non certificati l'ispettore del lavoro dovrà invece acquisire, confrontando i contenuti del programma negoziale con le dichiarazioni rese dal lavoratore interessato e dagli altri che eventualmente con lo stesso collaborino, «tutti gli elementi utili a valutare la corretta qualificazione del rapporto di lavoro, in linea con quanto precisato nelle circolari n. 1/2004 e n. 17/2006 (senza tenere conto della elencazione di attività e delle preclusioni contenute nella circolare n. 4/2008, da ritenersi complessivamente non coerenti con l'impianto e le finalità della «legge Biagi»), evidenziandoli specificamente nel verbale di ac-

certamento e notificazione col quale si disconosca la natura autonoma del rapporto investigato, contrastando l'uso fraudolento del contratto di collaborazione». Le collaborazioni coordinate certificate saranno oggetto di verifica ispettiva soltanto a seguito di richiesta di intervento del lavoratore interessato e sempreché sia fallito il preventivo tentativo di conciliazione monocratica.

### Controlli sui percettori di sussidi pubblici

«Lo sviluppo di un mercato del lavoro trasparente e inclusivo impone un attento controllo non solo sul rispetto dei vincoli normativi, ma anche sull'utilizzo delle (scarse) risorse pubbliche al fine di un loro ottimale e corretto utilizzo in favore dei gruppi deboli e delle categorie di lavoratori realmente svantaggiati».

Gli organi ispettivi sono ora chiamati, in particolare, a dare piena e completa attuazione alla circolare n. 5 del 22 febbraio 2006<sup>(8)</sup>, la cui attuazione, sollecitata anche nel già ricordato Libro Verde sul futuro del modello sociale, costituisce una fondamentale premessa per una modernizzazione del sistema italiano di Welfare in una logica di *Workfare*. Al fine di evitare possibili danni erariali

e comportamenti elusivi si richiama così «da necessità di verificare con particolare attenzione che le agenzie accreditate o comunque autorizzate alla somministrazione di lavoro di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 276/2003 abbiamo puntualmente comunicato all'Inps e al servizio per l'impiego territorialmente competente i casi in cui i lavoratori abbiano rifiutato una offerta formativa, di lavoro o un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 276/2003 e dell'articolo 1-*quinquies* del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291/2004».

### Conclusioni

Dalla lettura complessiva della direttiva emerge una sfida ambiziosa e, va subito riconosciuto, di non facile attuazione nella pratica quotidiana, ma certamente coerente con le esigenze del nostro mercato del lavoro. Che non è certo in attesa della ennesima rivoluzione normativa, destinata poi a rimanere sulla carta, ma semmai di certezza e uniformità di giudizio nella interpretazione e applicazione delle già molte (forse troppe) leggi vigenti.

## Il testo della direttiva

IL MINISTRO  
DEL LAVORO,  
DELLA SALUTE E DELLE  
POLITICHE SOCIALI

Ministero del lavoro  
Direttiva 18 settembre 2008

Visto l'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;  
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;  
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, con la legge 6 agosto 2008, n. 133;  
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2002 sulla attività ispettiva;

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA  
(EX ART. 2, COMMA 2,  
DECRETO LEGISLATIVO N. 124/2004)

#### Finalità

La presente direttiva, prendendo spunto dal radicale mutamento delle attività ispettive e di vigilanza a seguito della eliminazione dei libri paga e matricola e di altri libri obbligatori e della loro sostituzione, a far data dal 18 agosto 2008, con il Libro unico del lavoro (articoli 39 e

40 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), intende rilanciare

la filosofia preventiva e promozionale di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 contenente misure di razionalizzazione delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia di previdenza sociale e di lavoro a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

In questa prospettiva, anche al fine di avviare un rinnovato e costruttivo rapporto con gli operatori economici e i loro consulenti, essenziale per portare a compimento il processo di modernizzazione del mercato del lavoro avviato con la «legge Biagi», si richiama la centralità di una visione delle attività di vigilanza attenta alla qualità ed efficacia della azione ispettiva. Azione che deve essere cioè diretta essenzialmente a prevenire gli abusi e a sanzionare i fenomeni di irregolarità sostanziale abbandonando, per contro, ogni residua impostazione di carattere puramente formale e burocratico, che intralcia inutilmente l'efficienza del sistema produttivo senza portare alcun minimo contributo concreto alla tutela della persona che lavora.

(8) Cfr. M. Tiraboschi, *Misure di sostegno al reddito: decadenza dai benefici*, in *Guida al Lavoro* n. 11/2006.